

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione siciliana

**PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA NELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO
DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA
REGIONE SICILIANA**

DECRETO N. 562 del 29 luglio 2025

- Viste** le funzioni commissariali attribuite con l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell'ambiente e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- Viste** le modifiche apportate dall'art. 17-octies, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 all'art. 10, comma 2/ter del surrichiamato decreto legge;
- Vista** la Circolare n. 3/2014 del 18 marzo 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e, segnatamente, le indicazioni fornite al punto 3.3. in tema di "Redditi pensionistici" e gli oneri a carico dell'Amministrazione ivi indicati, al fine della verifica del rispetto del limite di cui al richiamato l'art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come richiamato dall'art. 1, comma 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- Visto** l'art. 10 comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, giusto il quale *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”*.
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e l'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 489 dispone che *“Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali*

pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.";

- Visto** l'art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, così come modificato dall'art. 17 octies del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, a norma del quale: *"Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato";*
- Visto** l'art. 10 comma 2-quater del medesimo decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116, così come modificato dall'art. 17 octies del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, a norma del quale i Commissari di Governo in questione possono delegare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della vigente normativa;
- Considerato** in particolare, che a norma del citato art. 10 comma 2-ter si prevede che il Soggetto Attuatore possa essere “scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione”, come peraltro già avvenuto con la precedente scelta del Soggetto Attuatore *intuitu personae*;
- Considerato** parimenti, che le funzioni di cui al presente incarico sono riconducibili a quelle di funzionario onorario non elettivo, incarico che viene in rilievo ove, pur sussistendo un rapporto individuale, con contratto di lavoro autonomo (artt. 2222 e ss. c.c.) ed attribuzioni di funzioni pubbliche, difettino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico (Cons. St., sez.VI, 29 marzo 2011, n. 1893);
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13 novembre 2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, c. 2-ter, della Legge n. 116/2014 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione siciliana;

- Visto** l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che recita "il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui";
- Visto** il contratto di lavoro autonomo sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana e il Soggetto Attuatore ing. Sergio Tumminello, in data 22 novembre 2024;
- Visto** l'Addendum contrattuale sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, e il Soggetto Attuatore ing. Sergio Tumminello in data 10 gennaio 2025, con il quale è stato integrato l'art. 3 del suddetto contratto di lavoro autonomo ai fini della determinazione del compenso professionale da riconoscere al Soggetto Attuatore e alle relative modalità di erogazione;
- Richiamato** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 507/GAB del 17 gennaio 2025 con il quale sono stati approvati rispettivamente il contratto di lavoro autonomo sottoscritto in data 22 novembre 2024 e il relativo Addendum contrattuale sottoscritto in data 10 gennaio 2025;
- Considerato** che nell'Addendum contrattuale sottoscritto in data 10 gennaio 2025, per mero errore materiale, all'art. 1, è stata prevista la cadenza semestrale anziché annuale per la corresponsione della retribuzione della parte variabile subordinata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Ravvisata** la necessità di modificare l'art. 1 del succitato Addendum, sostituendo il termine semestralmente con il termine annualmente, ai fini della corresponsione del compenso professionale da riconoscere al Soggetto Attuatore a titolo di retribuzione di parte variabile, fermo restando tutti gli altri obblighi, termini e condizioni disciplinanti il contratto di lavoro autonomo di conferimento dell'incarico di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sottoscritto in data 22 novembre 2024 e dell'Addendum sottoscritto il 10 gennaio 2025;
- Visto** il secondo Addendum sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana e il Soggetto Attuatore ing. Sergio Tumminello, in data 28 luglio 2025, con il quale è stato modificato l'art. 1 dell'Addendum contrattuale del 10 gennaio 2025 relativamente alla periodicità di corresponsione della retribuzione di parte variabile per l'incarico di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Ritenuto** di dovere approvare il predetto secondo Addendum al contratto di lavoro autonomo stipulato in data 22 novembre 2024, allegato al presente decreto, per costituirne parte integrante,

DECRETA

- Art. 1** per le finalità in premessa specificate, è approvato l'allegato secondo Addendum al contratto di lavoro autonomo stipulato il 22 novembre 2024, sottoscritto in data 28 luglio 2025 tra il Presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione

siciliana e il Soggetto Attuatore ing. Sergio Tumminello, con il quale, ai fini della corresponsione del compenso professionale riconosciuto al Soggetto Attuatore a titolo di retribuzione di parte variabile, il termine semestralmente è sostituito con il termine annualmente, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi, del rispetto dei tempi di realizzazione degli stessi e conseguente valutazione dell'attività posta in essere dal Soggetto Attuatore da parte del Commissario di Governo.

Art. 2 Il predetto allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 Gli uffici del Commissario di Governo provvederanno alla presa d'atto della rettifica circa la periodicità di corresponsione della parte variabile della retribuzione per l'incarico di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

Art. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla struttura commissariale per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione sul sito istituzionale della stessa, ex D.Lgs num. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Regione
nella funzione di Commissario di Governo
art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116
SCHIFANI